

Dottore Forestale Marina Lecis
Perito presso il Tribunale di Padova
Sezione Civile e Penale

35031 ABANO TERME – ITALY
Via Monte Castello n. 3/11
marinalecis64@gmail.com

Fax. +39 0498300816
Cell. +39 347 4593376
P.I. 04292370287

Alla Provincia di Treviso
Settore Ambiente/Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda 116 31100 Treviso
Fax: 0422 – 582 499
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Al Sindaco del
Comune di Pederobba
Piazza Case Rosse
31040 Onigo di Pederobba (Tv)
protocollo.comune.pederobba@bepec.it

A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara 5/A
31100 Treviso (TV)
daptv@pec.arpav.it

Alla Regione Veneto Direzione Valutazione Progetti e Investimenti
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

AL sindaco del Comune di Valdobbiadene
sindaco@comune.valdobbiadene.tv.it

COMUNICAZIONE DI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCHIESTA PUBBLICA RELATIVA AL PROGETTO DENOMINATO “Richiesta di ampliamento della specificazione merceologica del codice CER 19.12.04 a Pederobba (TV) V.I.A. ed A.I.A. artt. 23, 29 sexies, 10c2 D.Lgs.152/2006 - art.11 LR 4/2016 PRESENTATO DALLA DITTA INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.p.a.”

OSSERVAZIONI DR. MARINA LECIS

1. IMPATTI MATRICE ARIA

Premessa

ARPAV ha attivato una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Pederobba, in località Onigo, in via del Cristo (Fig. 1,2).

La centralina di Pederobba è posizionata in un **sito di fondo urbano (BU)**, come definita all'Allegato III del D.Lgs 155/2010, che mira alla valutazione della qualità dell'aria media del territorio. Tale centralina, presso la quale vengono monitorati in continuo i parametri PM2.5 e IPA totali, verrà gestita da ARPAV per il biennio 2016-2017.

In sostanza l'attività di monitoraggio, regolata da apposita convenzione di durata biennale 2016-2017, prevede che vengano monitorati con analizzatori automatici i parametri inquinanti PM2.5 e IPA. I dati orari rilevati vengono resi disponibili in diretta secondo le modalità consuete di visualizzazione utilizzate per altre stazioni ARPAV per le quali l'ultimo dato riportato non è ancora sottoposto a validazione. (Fonte 




Fig. 1: Estratto di mappa da Google Earth ove si evidenzia la localizzazione centralina ARPA (via Cristo di Onigo) posta a notevole distanza (3 Km) dal punto di emissione del camino dell'industria insalubre di I° Classe “Cementi Giovanni Rossi Spa” di Pederobba (TV) segnato in giallo, oggetto di valutazione.

In sostanza la centralina risulta del tutto **inadeguata** per valutare la ricaduta degli inquinanti (Diossine IPA e Metalli pesanti veicolati dal particolato) emessi dalla sorgente puntiforme in particolare nel raggio di 500 m (ove sono presenti importanti aree residenziali urbane del Comune di Pederobba), di 1km e fino a circa un massimo di 2km.

Recentemente alla tabella dei dati validati viene associato anche un Indice di Qualità dell'aria (IQA) che rappresenta una grandezza adimensionale definita per rappresentare sinteticamente lo stato complessivo dell'inquinamento atmosferico durante il periodo di campionamento. .

In particolare l'indice di qualità dell'aria adottato da ARPAV fa riferimento a 5 classi di giudizio e viene calcolato in base ad indicatori di legge relativi a tre inquinanti critici in Veneto:

- 1 concentrazione media giornaliera di PM10,*
- 2 valore massimo orario di Biossido di Azoto*
- 3 valore massimo delle medie su 8 ore di Ozono.*

Si evidenzia che tali inquinanti non vengono monitorati presso la stazione di Pederobba (fonte ARPA). Quindi, l'IQA gravemente non può essere calcolato per lo stato della qualità dell'aria rilevato presso la stessa stazione.

Si sottolinea che l'indice di Qualità dell'Aria adottato da ARPAV, come dice il nome stesso, è un indice che si riferisce appunto ai valori che vengono rilevati per verificare il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente per la Qualità dell'Aria; esso rappresenta un indice cautelativo poiché esprime un giudizio sulla Qualità dell'Aria basandosi sempre sullo stato del peggiore fra i tre inquinanti considerati.




Fig. 2: Attivazione su convenzione centralina fissa ARPA per il monitoraggio della qualità dell'aria. localizzata in via del Cristo, Onigo di Pederobba.(TV), che risulta inadeguata per verificare le emissioni potenzialmente nocive del cementificio Rossi e le ricadute sull'ambiente e la popolazione residente in prossimità dell'impianto.

INTEGRAZIONI PUNTO N. 2 IMPATTI MATRICE ARIA E N. 5 PRINCIPI DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE

Dalle premesse sopra elencate risulta che la centralina di Onigo di Pederobba è localizzata a valle di una barriera geomorfologica (fig. 1) e ad una distanza notevole rispetto al punto di emissione del cementificio (3 Km), precisamente in un'area del tutto inadatta a misurare in modo efficace l'oggettiva concentrazione degli inquinanti (in particolare Diossine, IPA, Polveri sottili, Metalli pesanti) nel raggio di massima ricaduta (ricompreso all'interno del raggio di 500 m e sino a 1 Km, massimo 2 Km).

L'industria "Cementi Giovanni Rossi Spa" di Pederobba (TV) giace in una sorta di fossa nell'alveo del fiume in area esondabile, con il camino posto ad un'altezza inferiore rispetto a quella dichiarata, in tal modo le ricadute delle emissioni si registrano nella zona critica residenziale del Comune di Pederobba (Fig. 1).

Inoltre la centralina di Onigo (fonte ARPAV) gravemente non effettua il monitoraggio dei tre principali inquinanti (Pm10, O2, No2) parametri essenziali ad esprimere l'Indice di Qualità dell'aria (IQA) che rappresenta sinteticamente lo stato complessivo dell'inquinamento atmosferico durante il periodo di campionamento.

Queste criticità di fatto non consentono di confermare scientificamente la reale concentrazione degli inquinanti tossici, per la salute umana e l'ambiente, emessi dal camino principale dell'industria insalubre di I° Classe "Cementi Giovanni Rossi Spa" di Pederobba della Provincia di Treviso (Fig. 1).

Per quanto riguarda le osservazioni oggetto di studio con l'avvocato Giorgio Destro esperto in diritto ambientale mi riporto integralmente alle mie precedenti (n. 6 PROT. 33339-33347) alle quali non è stata data esaustiva replica.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che:

Si autorizzerebbe al buio, a questo punto nell'incertezza siamo in violazione del principio di precauzione e del complementare principio di prevenzione.

Pertanto si chiede che vengano approfonditi tutti i monitoraggi necessari ad individuare con certezza la reale concentrazione degli inquinanti emessi dall'impianto oggetto di valutazione, e che venga posizionata in area idonea e di maggior ricaduta (rispetto alle caratteristiche oroclimatiche della zona) una nuova centralina ARPA.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Premessa

Indubbiamente all'origine del principio in questione vi è la mancanza di certezze dal punto di visto tecnico-scientifico, che rende sempre più difficile l'assunzione da parte delle pubbliche autorità di atti di carattere normativo o amministrativo rispetto ad attività potenzialmente nocive per la salute o per l'ambiente. Si discute, però, se l'incertezza debba riguardare l'esistenza stessa del rischio, il livello di rischio o l'efficacia delle misure da adottare, ma anche se e in quale misura la precauzione possa tenersi distinta dalla prevenzione.

Se per un verso tale disposizione conferma che il RISCHIO debba essere individuato a seguito di una valutazione scientifica obiettiva, per altro verso consente al Ministro dell'ambiente, "in applicazione del principio di precauzione", di adottare le "misure di prevenzione" di cui al successivo art. 304 del D.Lgs. n. 152/2006.

La formulazione **mette insieme precauzione e prevenzione, come in realtà avviene di frequente a livello legislativo o applicativo**, proprio perché non è agevole chiarire l'effettiva portata di ciascuno dei due principi. Anche la Corte costituzionale li ha utilizzati entrambi, come si trattasse di un'endiadi, per giustificare, ad esempio, eventuali limitazioni all'esercizio della libertà di iniziativa economica nell'interesse della salute umana e dell'ambiente(12), oppure, in tempi più recenti, in sede di verifica della normativa di recepimento della direttiva europea 13 dicembre 2011, *n. 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*(13).

Per quanto sviluppato nelle mie precedenti osservazioni (n. 6 PROT. 33339-33347) si vuole evidenziare che in fase autorizzativa non si è tenuto conto dei due principi di precauzione e prevenzione (viene solo citato singolarmente quello di precauzione) che diversamente in questo caso nell'interesse della tutela della salute umana e dell'ambiente andavano assolutamente utilizzati entrambi.

Nella stessa ottica sopra enunciata si vuole evidenziare una carenza di valutazione degli impatti presso i comuni confinanti, in particolare ci si riferisce al vicino Comune di Valdobbiadene, confinante con Pederobba in direzione Nord-Est, nonché sede produttiva dei vini pregiati DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" (Fig. 3).



Fig. 3: Si evidenzia in arancio l'area critica delle ricadute non valutata in sede di esame ricompresa nel Comune di Valdobbiadene, confinante a Nord-Est col vicino Comune di Pederobba sede dell'impianto oggetto di valutazione.




Fig. 4: Area a vocazione produttiva e turistica da tutelare e valorizzare – Zona D.O.C.G. Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.

CONCLUSIONI

Durante il processo autorizzativo non si è tenuto conto delle criticità descritte nelle seguenti osservazioni e nelle precedenti a cui si rimanda (n. 6 PROT. 33339-33347) che di fatto non consentono di confermare scientificamente la reale concentrazione degli inquinanti tossici, per la salute umana e l'ambiente, emessi dal camino principale dell'industria insalubre di I° Classe "Cementi Giovanni Rossi Spa" di Pederobba della Provincia di Treviso, ricompresa nell'alveo esondabile del fiume Piave;

nonché dell'importanza delle aree limitrofe a vocazione vitivinicola (area produttiva dei vini pregiati D.O.C.G. "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" in fig. 1- 3 - 4) gestite secondo uno sviluppo sostenibile che si regge sui principi conservativi volti a tutelare e promuovere le aree di pregio per le generazioni future, in violazione dei due principi di precauzione e prevenzione che vanno utilizzati entrambi ai sensi della tutela dell'ambiente e della salute pubblica della popolazione, in particolare di quella residente nelle aree sensibili soggette a maggiori impatti.

Si è trattato in prevalenza della matrice aria ma anche le restanti matrici ambientali suolo e acqua (ed anche rumore) non sono state analizzate esaurientemente per cui si chiede una maggiore attenzione nel valutare gli impatti ai recettori sensibili, si precisa non evidenziati e quindi gravemente del tutto trascurati.

Padova 08/8/2017

Dr.ssa Forestale Lecis Marina

